



COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSA

PROVINCIA DI TORINO

CAP. 10050 - Tel. 011 9639911

Codice fiscale e Partita IVA n. 01473430013

ORDINANZA N. 83 DEL 30/12/2025

OGGETTO:

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE: DIVIETO A FAR ESPLODERE FUOCHI D'ARTIFIZIO, PETARDI, "BOTTI", DI QUALESiasi TIPO NELLE STRADE, PIAZZE ED AREE PUBBLICHE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

ORDINANZA DEL SINDACO

Premesso che

- il periodo delle festività di fine anno è tradizionalmente caratterizzato da manifestazioni di gioia e celebrazione, che dovrebbero svolgersi nel rispetto reciproco, del vivere civile e della sicurezza collettiva;
- è tuttavia sempre più diffusa la consuetudine di utilizzare petardi, botti e artifici pirotecnicici di vario genere, anche in ambito urbano e in prossimità di abitazioni, luoghi affollati e spazi pubblici.

Considerato che

- l'uso di materiali pirotecnicici, anche se di libera vendita, comporta rischi concreti per l'incolumità delle persone, potendo causare lesioni anche gravi a chi li maneggia o a terzi, nonché arrecare disturbo e gravi conseguenze agli animali domestici e d'affezione, verso i quali l'Amministrazione ha particolare attenzione soprattutto attraverso le azioni della Commissione Benessere Animali;
- tali comportamenti incidono negativamente sulla qualità della convivenza civile, generano disagio nella popolazione e sono frequentemente oggetto di segnalazioni e lamentele da parte dei cittadini;

Atteso che

- l'Amministrazione comunale riconosce il valore educativo e sociale delle festività, ma ritiene imprescindibile che tali momenti siano vissuti nel rispetto delle regole, della sicurezza e dei diritti di tutti, richiamando il senso civico di ciascuno;
 - Il pericolo, sia pure in misura minore, sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione, quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o siano utilizzati da bambini.

Ritenuto che

- accanto agli strumenti normativi e sanzionatori, sia fondamentale richiamare il senso civico, la responsabilità individuale e la consapevolezza dei cittadini, affinché ciascuno adotti comportamenti improntati al rispetto delle persone, dei minori, degli animali e dei beni comuni;
- la sicurezza collettiva sia il risultato di una responsabilità condivisa, fondata su comportamenti prudenti e rispettosi della legge;

Precisato che

le disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo non si applicano alle ordinanze rivolte alla generalità ai sensi dell'art. 13 della legge n. 241/1990.

Visti

- l'art. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali), che attribuisce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e contrastare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

- l'art. 703 del Codice Penale e l'art. 57 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), che disciplinano l'accensione e l'esplosione di artifici pirotecnicici e materiali esplosivi;
- la normativa vigente in materia di tutela degli animali e di prevenzione del maltrattamento, che impone alle istituzioni pubbliche di adottare comportamenti e misure idonee a ridurre situazioni di stress, paura e pericolo per gli animali domestici;

ORDINA

Il divieto a chiunque di far esplodere fuochi d'artificio, petardi, "botti", di qualsiasi tipo nelle strade, piazze ed aree pubbliche del territorio comunale TUTTO L'ANNO e in particolare dalla data di pubblicazione della presente fino al 08/01/2026;

I trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 250,00 ai sensi dell'art. 8 comma s) del Regolamento di Polizia Urbana.

RACCOMANDA

Di non raccogliere artifici inesplosi eventualmente rinvenuti;

Di non affidare ai bambini prodotti che, anche se non espressamente loro vietati, richiedano perizia nel loro impiego e/o comportino un minimo livello di pericolo.

RICHIAMA

I cittadini sulla oggettiva pericolosità di questi prodotti.

DISPONE

Che alla presente ordinanza venga data pubblicità attraverso la diffusione e la pubblicazione all'Albo Pretorio on line;

Che la presente ordinanza venga trasmessa alle Forze dell'Ordine del territorio.

INCARICA

La polizia municipale e tutti gli organi di polizia di curare l'esecuzione della presente ordinanza

INFORMA

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al competente TAR entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Sant'Antonino di Susa, 30/12/2025

IL SINDACO
REA DR. ANDOLFATTO



Andrea Andolfatto